

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 giugno 2021

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di giugno dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

L'Assessore Luciano Caveri si assenta dalle ore 9.30 alle ore 9.45 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 743 al n. 747.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **713** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 DELLA L.R. 8/2020, DELLA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI E DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI E ISTRUTTORI FORESTALI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E INSERIMENTO NEL REPERTORIO REGIONALE DI CUI ALLA DGR 396/2018 DEI PROFILI PROFESSIONALI REGIONALI DI OPERATORE FORESTALE E DI ISTRUTTORE FORESTALE IN ABBATTIMENTO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO E DEI RELATIVI STANDARD FORMATIVI.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, d'intesa con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- il provvedimento del Dirigente della Struttura foreste e sentieristica n. 177 in data 24 gennaio 2014 di approvazione di un quadro riepilogativo di confronto ed equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. (14G00191));
- il decreto interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013;
- il decreto interministeriale del 8 gennaio 2018 recante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018, che approva l'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze, in coerenza ed attuazione del d.lgs. 13/2013 e del decreto interministeriale 30 giugno 2015;
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) di seguito denominato TUFF e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 2, comma 1, che individua tra le finalità da perseguire la promozione ed il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;
 - ✓ l'articolo 10, commi 1 e 2, che prevedono che le regioni promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e che, tal fine, istituiscano elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopraindicati, articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - ✓ l'articolo 10, commi 7 e 8, che prevedono che con Decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano fornite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione a suddetti elenchi o albi regionali e per la formazione professionale degli operatori forestali e per

- l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei sulla formazione professionale;
- ✓ l'articolo 10, comma 9, che prevede che le regioni si adeguino a tali disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e che nelle more della definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni conservino la propria efficacia;
 - ✓ l'articolo 10, comma 12, che prevede che le imprese forestali iscritte ai suddetti albi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 238 in data 1° marzo 2019, che approva l'adesione della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'Albo transfrontaliero delle imprese e degli operatori forestali realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione Italia-Francia Alcotra 2014/2020 "Informa Plus", di cui alla DGR 1888/2015;
 - il provvedimento del Dirigente della Struttura foreste e sentieristica n. 2058 in data 16 aprile 2019, che istituisce la sezione valdostana di suddetto Albo e stabilisce che la stessa, ancorché prodotto del progetto "Informa Plus", sia finalizzata alla valorizzazione delle imprese anche dopo la conclusione del progetto e che la sua base dati sia utilizzata, per quanto compatibile, per la definizione e l'implementazione dell'Albo regionale delle imprese forestali da istituirsi ai sensi del TUFF;
 - il provvedimento del Dirigente della Struttura foreste e sentieristica n. 5259 in data 13 settembre 2019, che, tra le iniziative in seno al citato progetto "Informa Plus", aggiorna la denominazione dei corsi professionali in campo forestale svolti in Valle d'Aosta e la loro equivalenza con quelli realizzati in altre entità territoriali del Nord Italia;
 - il decreto del MIPAAF n. 4470 in data 29 aprile 2020 recante la definizione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione a elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (di seguito denominato DM Albi) e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 1, comma 4, il quale, fatta salva la mutua riconoscibilità delle imprese iscritte a suddetti albi in riferimento ai requisiti minimi, determina la possibilità per le regioni di prevedere ulteriori criteri in relazione a natura e complessità degli interventi selvicolturali;
 - ✓ l'articolo 2, comma 1, che individua i criteri minimi che devono essere soddisfatti dalle imprese forestali che, in forma singola o associata, intendono iscriversi agli albi regionali;
 - ✓ l'articolo 2, comma 2, che determina le informazioni minime che gli albi regionali devono riportare per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014;
 - ✓ l'articolo 3, comma 1, che prevede che entro il 1° marzo di ogni anno le regioni e le province autonome comunichino all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti di suddette informazioni per le sole imprese iscritte al fine di garantirne l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 178/2014;
 - il decreto del MIPAAF n. 4472 in data 29 aprile 2020 recante la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali (di seguito denominato DM Formazione) e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale sono individuati alternativamente tra le competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del

decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e i percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza);

- la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'articolo 77, comma 3, che, in relazione all'affidamento di lavori e servizi forestali, istituisce l'Albo regionale delle imprese forestali nel rispetto di quanto previsto dal DM Albi e affida alla Giunta regionale la definizione delle relative modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento;
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 6 agosto 2020 in merito al finanziamento del progetto For. Italy - Formazione Forestale per l'Italia, finanziato con il Fondo per le foreste italiane di cui all'articolo 1, comma 663, della l. 145/2018, la quale stabilisce, tra l'altro, che l'annesso standard di istruttore forestale va considerato come un modello a cui ispirarsi nel sistema dell'offerta formativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 67 in data 1° febbraio 2021, che approva la partecipazione della Regione al progetto For. Italy e che prevede, in particolare, che la Regione espleti le attività tecnico-amministrative di competenza finalizzate a garantire un organico recepimento del DM Formazione nel territorio nazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021 che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- la legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021) e, in particolare, l'articolo 22, commi 2 e 3, che, in relazione all'articolo 77 comma 3 della l.r. 8/2020, estende i termini di istituzione dell'Albo regionale delle imprese forestali oltre le finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rileva che, ai fini della salvaguardia delle molteplici funzioni assolte dai boschi della Valle d'Aosta, assume particolare importanza il rafforzamento della competitività e della professionalità delle imprese forestali e degli addetti del comparto e che, come anche condiviso a livello nazionale, tale principio si declina anche attraverso un incremento del loro livello formativo.

Comunica inoltre che, stante l'intrinsecità tra Albo delle imprese forestali e formazione e in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del DM Formazione, è intenzione dell'Amministrazione regionale individuare i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali nell'ambito delle competenze e delle qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche quale aggiornamento di quanto attualmente definito dai PD 177/2014 e 5259/2019.

Evidenzia altresì che il profilo di Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco e il relativo standard formativo sono ispirati marcatamente ai corrispondenti contenuti condivisi a livello nazionale in seno al progetto For. Italy, mentre quelli di operatore traggono spunto da analoghi riconoscimenti di altre Regioni e da quanto definito dai PD 177/2014 e

5259/2019, anche nella prospettiva della futura riconoscibilità della qualifica nell'ambito del repertorio nazionale.

Informa quindi che, al fine di dare attuazione a quanto sopra enunciato in materia di formazione forestale e di albi delle imprese forestali, la Struttura foreste e sentieristica ha provveduto ad elaborare la Disciplina dell'Albo delle imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta (allegato A) e, con la collaborazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ha definito i profili regionali di Operatore forestale e di Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco (allegati B e C) e i relativi standard formativi (allegati D ed E), nonché aggiornato le tabelle di equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori del Nord Italia (allegato F).

Fa presente che i criteri minimi per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali di cui all'articolo 2, comma 1 del DM Albi sono soddisfatti dall'attuale Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali di cui al PD 2058/2019 e che, pertanto, è possibile utilizzare la sua base dati per la definizione e l'implementazione dell'Albo regionale delle imprese forestali da istituirsi ai sensi del DM Albi.

Rende noto che, come riferito dal dirigente competente, alla data odierna la sezione valdostana dell'Albo sperimentale è composta da 8 imprese e 6 operatori forestali e che il requisito di formazione, di cui all'articolo 2, comma 1 punto g) del DM Albi, posseduto da tali imprese equivale perlomeno al modulo B di cui allo standard formativo di operatore forestale descritto nell'allegato D.

Rileva pertanto l'opportunità che, come proposto dal dirigente competente, i requisiti di iscrizione all'Albo delle imprese forestali ricalchino quelli dell'Albo sperimentate ad eccezione del requisito relativo alle competenze professionali di cui all'articolo 2, comma 1 punto g) del DM Albi.

Sottolinea infatti l'opportunità che il suddetto requisito sia fissato, indipendentemente dalle categorie di cui all'articolo 10, comma 2 del TUFF, nella partecipazione con esito positivo al modulo formativo B di cui allo standard formativo di operatore forestale (Allegato D) o equivalente (Allegato F).

Segnala quindi la naturale conseguenza che le 8 imprese attualmente iscritte all'Albo sperimentale delle imprese forestali di cui al PD 2058/2019 siano automaticamente iscritte alla categoria I del costituendo Albo delle imprese forestali della Valle d'Aosta.

Riferisce nondimeno l'esigenza che, ai fini dell'iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2014 e della relativa comunicazione annuale all'Autorità competente da parte della Regione di cui all'articolo 3, comma 1 del DM Albi, nonché della specifica delle categorie di riferimento, tali imprese debbano confermare e/o integrare i propri requisiti tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 anche con le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo DM.

Rileva altresì l'opportunità che, al fine di valorizzarne la professionalità acquisita, per il solo anno 2021 possano iscriversi all'Albo regionale in modo transitorio e temporaneo le imprese che, seppur in difetto delle competenze professionali di cui all'articolo 2, comma 1, punto g) del DM Albi, comprovino di aver svolto lavori e/o servizi di tagli colturali e/o fitosanitari su affido dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per un importo netto di almeno

euro 15.000 (oppure per un volume di legname abbattuto e/o esboscato di almeno 400 metri cubi) successivamente al 1° gennaio 2018.

Segnala d'altronde l'esigenza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del DM Albi e al fine di garantire adeguati standard qualitativi negli interventi nei boschi della Valle d'Aosta, il livello formativo richiesto alle imprese forestali sia graduato in relazione a natura e complessità degli interventi selvicolturali.

Sottolinea quindi la necessità che, come proposto dal dirigente competente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'esecuzione di interventi selvicolturali (tagli e cure colturali, tagli fitosanitari, utilizzazione di lotti boschivi in esito a procedure di vendita a evidenza pubblica) in boschi di proprietà o possesso pubblico, nonché di proprietà privata che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi eseguiti direttamente dal beneficiario quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento, sia riservata a imprese forestali cui requisito relativo alle competenze professionali di cui all'articolo 2, comma 1, punto g) del DM Albi sia costituito dal possesso della qualifica professionale di operatore forestale (Allegato B) o da titolo equivalente (allegato F) o ancora dal possesso o dal riconoscimento della qualifica professionale di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco (Allegato C), prevedendo contestualmente una fase transitoria per l'anno 2022.

Precisa infatti l'opportunità che, come proposto dal dirigente competente, in modo transitorio per l'anno 2022 l'esecuzione degli interventi selvicolturali sopra declinati sia consentita a imprese forestali cui requisito relativo alle competenze professionali di cui all'articolo 2, comma 1, punto g) del DM Albi sia costituito dalla partecipazione con esito positivo al modulo formativo B di cui allo standard formativo di operatore forestale (Allegato D) o equivalente (Allegato F).

Evidenzia inoltre l'opportunità che, come proposto dal dirigente competente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esecuzione di altri interventi di taglio piante, non inclusi nella casistica sopra enunciata ma comprendenti il taglio piante funzionale alla realizzazione e alla manutenzione della viabilità forestale e ordinaria, delle linee elettriche e di altre infrastrutture puntuali o lineari, nonché il taglio della vegetazione arborea per la manutenzione idraulica degli alvei, effettuati in boschi di proprietà o possesso pubblico, nonché di proprietà privata che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento, sia riservata a imprese forestali cui requisito relativo alle competenze professionali di cui all'articolo 2, comma 1, punto g), del DM Albi sia costituito dalla partecipazione con esito positivo al modulo formativo B di cui allo standard formativo di operatore forestale (Allegato D) o equivalente (Allegato F).

Comunica inoltre che i contenuti della Disciplina dell'Albo delle imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (allegato A), dei profili regionali di Operatore forestale e di Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco (allegati B e C), dei relativi standard formativi (allegati D ed E) e dell'equivalenza dei corsi professionali in campo forestale (Allegato F) sono stati illustrati in data 3 giugno 2021 alle imprese forestali attualmente iscritte all'Albo sperimentale e all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta e in data 04/06/2021 al Consiglio politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, recependone laddove possibile le rispettive osservazioni.

Precisa, infine, che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023.

Propone, pertanto, d'intesa con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, di approvare, ai sensi dell'articolo 77 della l.r. 8/2020, la disciplina dell'Albo delle imprese forestali e degli elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di cui all'Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, di inserire nel Repertorio regionale di cui alla DGR 396/2018 i profili regionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco e dei relativi standard formativi, di cui ai rispettivi Allegati B, C, D ed E, facenti parte integrante della presente deliberazione, e di approvare altresì l'aggiornamento delle tabelle di equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori del Nord Italia, di cui all'Allegato F facente parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, d'intesa con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, dal Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in vacanza del Dirigente della struttura foreste e sentieristica, e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, d'intesa con l'Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 77 della l.r. 8/2020, la Disciplina dell'Albo delle imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di cui all'allegato A alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;
2. di inserire nel Repertorio regionale di cui alla DGR 396/2018 i profili professionali regionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco e dei relativi standard formativi, di cui ai rispettivi allegati B, C, D ed E alla presente deliberazione della quale formano parte integrante;
3. di approvare l'aggiornamento delle tabelle di equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori del Nord Italia, di cui all'Allegato F alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.), modificata da ultimo dalla l.r. 12/2018;

5. di demandare alla Struttura foreste e sentieristica la gestione dell'Albo regionale delle imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali, l'aggiornamento dell'equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale e degli Albi a livello interregionale e nazionale e, anche in cooperazione con il Corpo forestale della Valle d'Aosta, la comunicazione annuale all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR in merito al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 178/2014;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023.

Disciplina dell'Albo delle imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Articolo 1

(Albo delle imprese forestali)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e in attuazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020 recanti, rispettivamente, "Albi regionali delle imprese forestali" e "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali", è istituito l'Albo delle imprese forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nella formazione forestale nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.
3. L'Albo è articolato in due sezioni:
 - a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Valle d'Aosta;
 - b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Valle d'Aosta.

Articolo 2

(Imprese forestali)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori o fornisce servizi nel settore forestale e ambientale, nonché quello che svolge attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
 - b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
 - c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
 - d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
 - e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività che non rientrano nelle categorie precedenti ma comunque attinenti l'ambito forestale.

Articolo 3

(Effetti dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita, fatto salvo al momento dell'iscrizione l'assolvimento dell'imposta di bollo o con apposizione della marca da bollo sulla domanda cartacea o con assolvimento dell'imposta in modalità virtuale in caso di domanda trasmessa in via telematica con conseguente inoltro, in allegato all'istanza, della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

2. L'iscrizione all'Albo attesta il possesso dei requisiti qualitativi previsti dagli articoli 5 e 6 e costituisce strumento di conoscenza, valorizzazione e promozione delle attività professionali delle imprese del settore forestale.

3. L'Albo, istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 3, della l.r. 8/2020, costituisce elenco di riferimento per l'affidamento di lavori e servizi forestali nei boschi della Valle d'Aosta, così come definiti all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 è condizione necessaria per l'esecuzione di interventi selvicolturali (tagli e cure colturali, tagli fitosanitari, utilizzazione di lotti boschivi in esito a procedure di vendita a evidenza pubblica) in boschi di proprietà o possesso pubblico, nonché di proprietà privata che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi eseguiti direttamente dal beneficiario quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento.

5. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 è condizione necessaria per l'esecuzione di altri interventi di taglio piante, non compresi al comma precedente, in boschi di proprietà o possesso pubblico, nonché di proprietà privata che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento. Tra questi interventi sono compresi il taglio piante funzionale alla realizzazione e alla manutenzione della viabilità forestale e ordinaria, delle linee elettriche e di altre infrastrutture puntuali o lineari, nonché il taglio della vegetazione arborea per la manutenzione idraulica degli alvei.

6. L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico, nonché assegnatari di modeste quantità di piante schiantate, sradicate o seccate a causa di calamità naturali.

7. L'Albo è utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

8. Le imprese iscritte all'Albo, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

9. Per le imprese aventi sede legale in Stati membri dell'Unione europea o aventi accordi bilaterali di reciprocità la valutazione della documentazione volta alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 è svolta dalla struttura regionale competente nei termini indicati all'articolo 7.

Articolo 4 (Gestione dell'Albo)

1. L'Albo è gestito e conservato presso la struttura regionale competente in materia di foreste che provvede:

- a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
- b) al suo aggiornamento entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte;
- c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;

d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

Articolo 5 (Requisiti per l'iscrizione)

1. In coerenza con i criteri minimi definiti nei Decreti Ministeriali di cui all'articolo 1 e ove non siano comunque verificate incompatibilità con i criteri medesimi, possono iscriversi all'Albo le imprese forestali che, in forma singola o associata, soddisfano i seguenti requisiti minimi:

- a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimoli, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)";
- c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente in Valle d'Aosta per importi superiori a 10.000,00 euro;
- f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g) sono in possesso delle specifiche competenze professionali in campo forestale precisate al successivo articolo 6.

2. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Anche ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 3, comma 5, al momento dell'iscrizione le imprese comunicano inoltre le seguenti informazioni:

- a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) tipologia (distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o Regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza) della quantità annuale di legname commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi: 1) minore di 100 metri cubi per anno, 2) da 101 a 500 metri cubi per anno, 3) da 501 a 1000 metri cubi per anno, 4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno, 5) maggiore di 2000 metri cubi per anno;
- d) elenco completo delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature posseduti;
- e) elenco e dati anagrafici degli eventuali dipendenti.

Articolo 6
(Competenze professionali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese forestali è richiesto il possesso di specifiche competenze professionali da parte del titolare, del socio con partecipazione di puro lavoro o di un preposto. Si intende per preposto il collaboratore familiare, il coadiuvante o il lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Per l'iscrizione all'Albo la competenza professionale di cui al comma 1 è dimostrata attraverso la partecipazione con esito positivo al modulo formativo B del corso di formazione di cui allo standard formativo di operatore forestale allegato alle presenti disposizioni (allegato D) o equivalente (allegato F).
3. Per l'esecuzione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 3 comma 4 la competenza professionale di cui al comma 1 è dimostrata alternativamente attraverso:
 - il possesso della qualifica professionale di operatore forestale di cui al repertorio regionale dei profili professionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, conseguita a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione e superamento del relativo esame finale;
 - il possesso di una qualificazione professionale conseguita presso una Regione o Provincia autonoma italiana, riconducibile alle seguenti ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali:
 - *01.01.19 - Interventi di*
imboschimento e rimboschimento;
 - *01.01.20 - Interventi per il*
governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali;
 - *01.01.21 - Operazioni di*
taglio e allestimento in un cantiere forestale;
 - *01.01.22 - Concentrazione e*
movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute
 - il possesso di una qualificazione professionale o di un patentino di idoneità tecnica alle utilizzazioni forestali inseriti nelle tabelle di equivalenza di cui all'allegato F e successive modifiche e integrazioni;
 - il possesso o riconoscimento, secondo le modalità di cui all'art. 12, della qualifica professionale di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco, di cui al repertorio regionale dei profili professionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. La valutazione di equivalenza dei percorsi formativi svolti presso altra Regione o Provincia autonoma è svolta dalla struttura regionale competente, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.
5. La descrizione delle competenze professionali è contenuta nei profili professionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco allegati alle presenti disposizioni (allegati B e C). Le modalità di realizzazione della formazione, nonché la descrizione dei moduli formativi sono allegati alle presenti disposizioni (allegati D ed E).

Articolo 7
(Modalità di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 13, è presentata alla struttura regionale

competente in materia di foreste, utilizzando l'apposito modulo, reso disponibile anche tramite il sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e presso la sede della struttura.

2. La struttura regionale competente procede alla verifica di completezza e correttezza formale della documentazione presentata e di sussistenza della conformità ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 13, richiedendo le eventuali integrazioni o specificazioni necessarie all'istruttoria del procedimento e fissando un termine di adempimento. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta e/o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali integrazioni il procedimento è concluso negativamente d'ufficio.

Il procedimento si conclude, nel termine di 60 giorni, con un provvedimento del dirigente competente di iscrizione dell'impresa all'Albo o di rigetto motivato della domanda, nel caso della mancanza di uno o più requisiti.

3. La struttura regionale competente, anche in cooperazione con il Corpo forestale della Valle d'Aosta, provvede entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, a comunicare all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3 per le sole imprese iscritte all'Albo al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

Articolo 8 (Conferma di iscrizione)

1. L'iscrizione all'Albo deve essere confermata annualmente, mediante apposita dichiarazione di permanenza dei requisiti.

2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 9 (Sospensione e reintegrazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 13;
- c) qualora la dichiarazione di permanenza dei requisiti non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.

2. La sospensione è disposta, con provvedimento del dirigente competente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento con l'invito a definire la propria posizione nei successivi trenta giorni.

3. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 9.

Articolo 10 (Cancellazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone, con provvedimento del dirigente competente, la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 13;
- c) cessazione dell'attività;
- d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.

2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1.

4. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 13, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Articolo 11 (Elenco degli operatori forestali)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle competenze e delle professionalità in ambito forestale e di facilitare l'individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale, è istituito l'Elenco degli operatori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. L'Elenco affianca e integra l'Albo di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, sostenendo i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate.

3. L'Elenco raccoglie, previa richiesta d'iscrizione degli interessati, i dati identificativi dei soggetti in possesso della qualificazione di operatore forestale di cui all'allegato B nonché dei partecipanti ai corsi di formazione professionale in campo forestale realizzati in Valle d'Aosta secondo le specifiche di cui all'allegato D, o riconosciuti equivalenti secondo le tabelle di cui all'allegato F e successive modifiche e integrazioni, con l'indicazione degli elementi utili a descriverne le abilità.

4. L'iscrizione all'Elenco è volontaria e gratuita, fatto salvo per gli esterni all'Amministrazione regionale l'assolvimento dell'imposta di bollo o con apposizione della marca da bollo sulla domanda cartacea o con assolvimento dell'imposta in modalità virtuale in caso di domanda trasmessa in via telematica con conseguente inoltro, in allegato all'istanza, della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

5. L'Elenco è gestito dalla struttura regionale competente in materia di foreste, che provvede:

- a) alla formazione e al mantenimento dello stesso;
- b) al suo aggiornamento, sulla base dello svolgimento di corsi di formazione professionale in campo forestale ed all'acquisizione delle relative attestazioni e qualifiche;
- c) alla predisposizione dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;
- d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, anche interregionale, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

Articolo 12
(Elenco degli istruttori forestali)

1. Con l'obiettivo di valorizzarne la figura professionale e di incentivare la formazione forestale, è istituito l'Elenco degli istruttori forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Lo standard professionale, che contiene i descrittivi delle attività e delle competenze della figura di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco, è contenuta nell'allegato E alle presenti disposizioni.
3. La qualifica di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco:
 - a) è conseguita a seguito di superamento dell'esame in esito ad apposito corso di formazione realizzato secondo lo standard formativo contenuto nell'allegato E alle presenti disposizioni;
 - b) è riconosciuta in modo automatico:
 - i. ai soggetti in possesso di analoga qualificazione conseguita presso una Regione o una Provincia autonoma italiana, riconducibile alle seguenti ADA del quadro nazionale delle qualificazioni regionali
 - 01.01.18 – *Configurazione e strutturazione del cantiere forestale*
 - 01.01.29 - *Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale*
 - 01.01.20 - *Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali*
 - 01.01.21 - *Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale;*
 - 01.01.22 - *Concentrazione e movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute*
 - ii. ai soggetti in possesso di una qualificazione rilasciata, anteriormente alla approvazione della presente deliberazione, dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da altra Regione o Provincia autonoma, che, pur in assenza di una referenziazione che ne consenta la riconducibilità alle ADA del quadro nazionale delle qualificazioni regionali, sia ritenuta equivalente dalla Struttura regionale competente.
4. La valutazione di equivalenza dei percorsi formativi svolti presso altra Regione o Provincia autonoma è svolta dalla struttura regionale competente, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.
5. Per le modalità di iscrizione e gestione dell'Elenco si rimanda ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 relativo all'Elenco degli operatori forestali.

Articolo 13
(Norme transitorie)

1. A meno di esplicita richiesta di cancellazione o di modifica di categoria, sono iscritte automaticamente alla categoria I dell'Albo le imprese già iscritte alla sezione valdostana dell'Albo

transfrontaliero delle imprese e degli operatori forestali istituito nell'ambito del progetto di cooperazione Alcotra Italia – Francia 2014/2020 “Informa plus” con provvedimento dirigenziali n. 2058 in data 16/04/2019 e aggiornato nella successiva fase transitoria antecedentemente all'approvazione della presente disciplina.

2. Fatto salvo quanto indicato al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 le imprese di cui al comma 1 devono confermare e/o integrare i propri requisiti secondo quanto previsto negli articoli 5 e 6, anche ai fini dell'iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, nonché in merito alla specifica delle categorie di riferimento.

3. Per il solo anno 2021 possono iscriversi all'Albo in modo transitorio e temporaneo le imprese che, in difetto del requisito di cui all'articolo 6 comma 2, comprovino di aver svolto lavori e/o servizi di tagli colturali e/o fitosanitari su affido dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per un importo netto di almeno € 15.000,00 (oppure per un volume di legname abbattuto e/o esboscato di almeno 400 metri cubi) successivamente al 1° gennaio 2018. La conferma di iscrizione all'Albo con scadenza 31 dicembre 2021 è subordinata al possesso del requisito di cui all'articolo 6 comma 2.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatto salvo per gli interventi già avviati.

5. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 comma 4 è richiesto possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2, fatto salvo per gli interventi già avviati.

6. Le disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, fatto salvo per gli interventi già avviati.

7. A meno di esplicita richiesta di cancellazione, sono iscritti automaticamente all'Elenco degli operatori forestali coloro che sono già iscritti all'Elenco degli operatori forestali istituito a titolo sperimentale nell'ambito del progetto di cooperazione Alcotra Italia – Francia 2014/2020 “Informa plus” con provvedimento dirigenziale n. 2058 in data 16/04/2019 e aggiornato nella successiva fase transitoria antecedentemente all'approvazione della presente disciplina.

8. Sono iscritti automaticamente all'Elenco degli istruttori forestali coloro che sono già iscritti all'Elenco degli operatori forestali istituito a titolo sperimentale nell'ambito del progetto di cooperazione Alcotra Italia – Francia 2014/2020 “Informa plus” con provvedimento dirigenziale n. 2058 in data 16/04/2019 e aggiornato nella successiva fase transitoria antecedentemente all'approvazione della presente disciplina, i quali siano in possesso dei necessari requisiti.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 713 in data 21/06/2021

Denominazione del Profilo

Operatore forestale

Descrizione sintetica

L'operatore forestale si occupa, a livello esecutivo, della manutenzione e della cura delle risorse forestali realizzando interventi di abbattimento, allestimento ed esbosco di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole a grandi e di altre specie forestali laddove presenti nel contesto ambientale in cui esercita la professione.

Livello EQF

Livello III – Operatore

Opera in contesti strutturati soggetti a cambiamenti. Realizza compiti e risolve problemi in un quadro di presidio professionale connotato:

- dalla gestione autonoma della propria attività sulla base di indicazioni ricevute,
- dall'assunzione di responsabilità nel portare a termine i compiti assegnati, garantendo la conformità dei risultati,
- dalla capacità di fronteggiare i problemi adeguando il proprio comportamento alle circostanze.

Agisce sulla base di conoscenze di fatti e processi concreti, utilizzando elementi concettuali generali e capacità interpretativa per sviluppare connessioni logiche.

Applica una gamma di abilità relazionali, cognitive ed attuative selezionando, applicando ed eventualmente adattando alle diverse situazioni metodi, tecniche e strumenti di base.

Riferimento a codici di classificazioni professionali

- 6.4.4.1.1.0 Abbattitori di alberi e rimboschitori
7.4.3.3.0.0 Conduttori di macchine forestali
8.3.2.1.0.0 Personale forestale non qualificato

Figure/profili professionali affini presenti in altri sistemi di standard

Repertorio IeFP triennale: Operatore agricolo – Indirizzo Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente

Quadro Nazionale delle Qualifiche/Repertorio Nazionale

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Processo: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Sequenza: Gestione di aree boscate e forestali

ADA.01.01.19 - Interventi di imboschimento e rimboschimento

ADA.01.01.20 - Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali

ADA.01.01.21 - Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale

ADA.01.01.22 - Concentrazione e movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute

Settore economico di attività

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali

02.20.00 Utilizzo di aree forestali

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

(Riferimento allo standard ATECO 2007)

Contesto di esercizio

L'Operatore forestale svolge la propria attività prevalentemente in aree boschive e forestali che presentano condizioni di terreno di complessità variabile in relazione agli interventi di gestione e cura delle risorse forestali e delle piante. Ricopre un ruolo prevalentemente esecutivo, operando tipicamente sulla base delle indicazioni ricevute dal caposquadra o dal responsabile ed interagendo con altri profili nell'ambito di un gruppo di lavoro all'interno di un cantiere.

Nello svolgimento dei compiti di manutenzione e cura delle risorse forestali utilizza la motosega e gli attrezzi forestali di pertinenza, conformemente alle modalità tecnico operative richieste per l'impiego di tali strumenti, in osservanza delle norme di sicurezza specifiche previste per l'utilizzo di tali attrezzature.

Attività proprie del profilo professionale

<i>Area di Attività</i>	<i>Attività costitutive</i>
<i>Realizzazione di interventi selvicolturali e di taglio di piante</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Selezionare le macchine e gli attrezzi idonei a realizzare gli specifici interventi, valutandone gli aspetti meccanici e cinematici - Effettuare gli abbattimenti di piante in sicurezza - Realizzare le operazioni di allestimento (sramatura, depezzatura, ...) del legname - Realizzare le operazioni di esbosco di assortimenti legnosi - Utilizzare gli attrezzi e le macchine forestali di competenza secondo i criteri ergonomici ed i dispositivi di sicurezza
<i>Gestione e manutenzione delle macchine e degli attrezzi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorare lo stato di rendimento e di usura delle macchine e degli attrezzi di pertinenza - Verificare presenza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza delle macchine e degli attrezzi - Effettuare la manutenzione ordinaria delle macchine e degli attrezzi impiegati

Competenze

Competenza 1 **REALIZZARE LE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO**

Risultato atteso: Eseguire in sicurezza gli interventi di abbattimento e allestimento di piante su terreni ed in situazioni di diversa complessità

Conoscenze:

- Procedure e tecniche di abbattimento e allestimento di piante
- Caratteristiche e tecniche di utilizzo delle attrezzature per l'abbattimento ed allestimento di piante (motosega, scortecciatore, roncola, leva di abbattimento, gira tronchi, funi, carrucole, catene, braghe, argano, paranco, trattore, ...)
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Elementi di organizzazione di un cantiere forestale in fase di abbattimento e allestimento

Abilità:

- Comprendere ed interpretare la documentazione tecnica all'interno del cantiere forestale, contestualizzando il piano di taglio sul terreno
- Interpretare e valutare i rischi connessi agli interventi di abbattimento e allestimento di piante in contesti specifici
- Applicare le tecniche e le procedure di intervento individuate conformemente alla valutazione del

rischio

- Individuare i macchinari e gli strumenti di pertinenza in relazione al tipo di intervento ed utilizzarli in condizioni di sicurezza
- Eseguire le operazioni di abbattimento e allestimento utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Adottare le misure di prevenzione dei rischi mediante l'organizzazione delle fasi lavorative di propria competenza, anche in collaborazione con altri operatori e su disposizione del capo squadra o responsabile del cantiere

Competenza 2 - **REALIZZARE INTERVENTI DI ESBOSCO**

Risultato atteso: Eseguire in sicurezza le operazioni di esbosco delle piante abbattute sino al luogo di raccolta e di carico (accatastamento/imposto)

Conoscenze:

Tecniche e procedure di preparazione dei carichi di legname per l'esbosco

Strumenti di misura forestali

Caratteristiche e modalità di utilizzo in sicurezza di macchine caricatori, trattori, argani e gru di caricamento forestale

Caratteristiche e tecniche di utilizzo di verricelli forestali e argani

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Elementi di organizzazione di un cantiere forestale in fase di esbosco

Abilità:

- Applicare le tecniche e procedure per l'effettuazione delle operazioni di concentrazione del materiale dal letto di caduta alle vie di esbosco, per avvallamento manuale e/o in risine, a strascico con verricelli e/o trattori, con trattori dotate di rimorchio, ed altri strumenti di pertinenza
- Eseguire in sicurezza la movimentazione del legname utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Condurre trattori, macchine caricatori, gru di caricamento forestali e macchine operatrici speciali, conformemente alla valutazione del rischio e nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Competenza 3 REALIZZARE LA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI E DEGLI ATTREZZI FORESTALI

Risultato atteso: Verificare la corretta funzionalità dei macchinari e degli attrezzi forestali di pertinenza, anche al fine di prevenire i rischi connessi all'esercizio delle attività, monitorandone lo stato di funzionamento e svolgendo attività di manutenzione ordinaria

Conoscenze:

- Caratteristiche e funzionalità delle macchine ed attrezzature in uso per gli interventi di abbattimento, allestimento ed esbosco
- Procedure e tecniche di controllo della funzionalità e dello stato di usura degli strumenti in uso
- Dispositivi di protezione di strumenti e macchinari in uso
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Tecniche di manutenzione ordinaria delle macchine e degli strumenti di pertinenza

Abilità:

- Identificare le componenti, gli accessori e le funzioni degli attrezzi e delle macchine di pertinenza
- Monitorare la funzionalità e lo stato di usura degli strumenti in uso
- Identificare ed utilizzare prassi operative sicure/ergonomiche per assicurare la corretta funzionalità degli strumenti in uso
- Applicare le tecniche per le attività di manutenzione ordinaria degli strumenti di pertinenza

Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 713 in data 21/06/2021

Denominazione del Profilo

Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco

Descrizione sintetica

L'istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco è un esperto delle tecniche impiegate nei lavori forestali e di taglio delle piante e nei processi di addestramento e formazione degli operatori del settore. Si occupa sia di coordinare la realizzazione delle operazioni e di supervisionare gli interventi all'interno del cantiere forestale, che di trasmettere le conoscenze tecniche e procedurali agli operatori forestali, anche nell'ambito di interventi formativi specifici e/o di cantieri didattici.

Livello EQF

Livello IV – Tecnico

Opera in contesti di norma prevedibili ma soggetti a cambiamenti imprevisti. Conseguo obiettivi e risolve problemi in un quadro di presidio professionale connotato:

- dalla gestione autonoma della propria attività sulla base di linee guida,
- dal coordinamento, dall'integrazione e dalla verifica delle attività e dei risultati anche di altri,
- dalla partecipazione al processo decisionale ed attuativo,
- dall'assunzione di responsabilità nella valutazione e nel miglioramento delle attività.

Agisce, utilizzando capacità interpretativa, sulla base di un'ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree.

Applica un'ampia gamma di abilità relazionali, cognitive ed attuative selezionando, applicando ed eventualmente adattando alle diverse situazioni metodi, prassi e protocolli al fine di risolvere problemi e superare difficoltà crescenti.

Riferimento a codici di classificazioni professionali - ISTAT

- 6.4.4.1.1. Abbattitori di alberi e rimboschitori
- 7.4.3.3.0. Conduttori di macchine forestali
- 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Figure/profili professionali affini presenti in altri sistemi di standard

Quadro Nazionale delle Qualifiche/Repertorio Nazionale

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Processo: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Sequenza: Gestione di aree boscate e forestali

- ADA.01.01.18 – Configurazione e strutturazione del cantiere forestale*
- ADA.01.01.29 – Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale*
- ADA.01.01.20 - Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali*
- ADA.01.01.21 - Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale*
- ADA.01.01.22 - Concentrazione e movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute*

Settore: Servizi di educazione, formazione e lavoro

Processo: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Sequenza: Erogazione di servizi di formazione professionale

ADA.23.181.587 - Tutoraggio in apprendimento

ADA 23.181.580 – Erogazione delle attività didattiche

Settore economico di attività ATECO 2007

- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI*
 - 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali*
 - 02.20.00 Utilizzo di aree forestali*
 - 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura*
- 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO*
 - 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)*
- 85 ISTRUZIONE*
 - 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale*

Contesto di esercizio

L'Istruttore forestale svolge la propria attività sia all'interno di cantieri forestali, occupandosi del coordinamento e della supervisione degli interventi di abbattimento, allestimento ed esbosco, sia all'interno di cantieri forestali didattici ed in altri luoghi in cui sono utilizzate le attrezzature forestali, gestendo attività di formazione ed addestramento tecnico. Opera in autonomia conformemente alle indicazioni del responsabile di cantiere forestale negli interventi selvicolturali e di taglio delle piante, coordinandosi con gli operatori di settore presenti all'interno del cantiere e con l'equipe didattica nello svolgimento dell'attività di formazione.

Conosce e trasferisce le più moderne tecniche di abbattimento, allestimento ed esbosco, dell'uso e della manutenzione degli attrezzi e macchine di pertinenza sia nell'ambito del lavoro in autonomia che in squadra, con particolare attenzione alla sicurezza e all'antifortunistica.

Attività proprie del profilo professionale

<i>Area di Attività</i>	<i>Attività costitutive</i>
<i>Coordinamento delle operazioni di intervento selvicolturale e di taglio delle piante</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre l'area di taglio secondo le tecniche dell'abbattimento in sicurezza ed il metodo e le modalità di esbosco - Coordinare le operazioni più complesse di abbattimento di piante in sicurezza, assicurando la supervisione all'interno del cantiere - Guidare le operazioni di allestimento - Condurre le operazioni di esbosco
<i>Verifica della funzionalità delle macchine e degli attrezzi in uso a presidio del rispetto delle procedure di sicurezza</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire il corretto utilizzo delle macchine e degli attrezzi in uso nel rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno del cantiere forestale - Pianificare e supervisionare le attività di verifica della presenza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza delle macchine e degli attrezzi in uso - Coordinare le attività di regolazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle macchine impiegate
<i>Gestione della formazione negli interventi forestali di abbattimento, allestimento ed esbosco e all'uso delle macchine e delle attrezzature forestali</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzare e coordinare il cantiere didattico forestale come ambiente di apprendimento - Realizzare le attività didattiche a carattere teorico-pratico contestualizzando le metodologie in relazione agli ambiti specifici di intervento e alle esigenze degli operatori - Valutare gli apprendimenti dei corsisti in collaborazione con l'equipe didattica

COMPETENZE

Competenza 1

COORDINARE GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI E DI TAGLIO DELLE PIANTE NEL CANTIERE FORESTALE

RISULTATO ATTESO: Organizzare e supervisionare gli interventi di abbattimento e allestimento di piante su terreni ed in situazioni di complessità variabile conformemente alla documentazione tecnica, monitorando lo svolgimento dei lavori all'interno del cantiere forestale ed assicurando assistenza operativa in qualità di esperto

- Elementi di valutazione dei rischi connessi all'abbattimento ed allestimento
- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Normativa di sicurezza inerente le macchine e le attrezzature di lavoro
- Normativa forestale di riferimento
- Tecniche avanzate di utilizzo di attrezzi e macchinari per l'abbattimento e l'allestimento (motosega, scorcecciatore, roncola, leva di abbattimento, gira tronchi, funi, carrucole, catene, braghe, argano, paranco, trattore,...)
- Caratteristiche e funzionamento dei macchinari per l'abbattimento e l'allestimento (componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, tecniche di utilizzo, controllo pre-utilizzo, pianificazione delle operazioni e messa a riposo);
- Principi e tecniche di organizzazione logistica di un cantiere forestale e ambientale
- Elementi di topografia e cartografia
- Caratteristiche del legname delle diverse specie
- Elementi di dendrometria e tecnologia del legno
- Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità e limiti delle operazioni di abbattimento e allestimento

- Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale
- Applicare tecniche per la pianificazione e organizzazione degli interventi selvicolturali e di taglio conformemente alla documentazione tecnica
- Selezionare le tecniche e le procedure di intervento in relazione alla valutazione del rischio
- Applicare tecniche di taglio e di movimentazione del legname, anche in casi difficili
- Individuare i macchinari e gli strumenti di pertinenza in relazione al tipo di intervento ed utilizzarli in condizioni di sicurezza
- Applicare tecniche per la supervisione e il coordinamento degli interventi di abbattimento e allestimento
- Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici

Competenza 2 – ORGANIZZARE LE OPERAZIONI DI ESBOSCO A STRASCICO IN UN

CANTIERE FORESTALE

RISULTATO ATTESO: Organizzare e supervisionare gli interventi di esbosco di piante su terreni ed in situazioni di complessità variabile, modulando il piano di lavoro e l'allestimento degli spazi in relazione alle operazioni specifiche da realizzare e alle nozioni teorico-pratiche da trasferire

- Elementi di valutazione dei rischi connessi all'abbattimento ed allestimento
- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Normativa di sicurezza inerente le macchine e le attrezzature di lavoro
- Normativa forestale di riferimento
- Tecniche avanzate di utilizzo di attrezzi e macchinari per l'esbosco (funi, trattore, argani, verricelli forestali e gru di caricamento forestale, gru a cavo, elicottero, ...)
- Caratteristiche e funzionamento dei macchinari per l'esbosco (componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, tecniche di utilizzo, controllo pre-utilizzo, pianificazione delle operazioni e messa a riposo);
- Principi e tecniche di organizzazione logistica di un cantiere forestale per le operazioni di esbosco
- Elementi di meccanica applicati alle macchine e attrezzature forestali
- Tecniche di esbosco a strascico, anche avanzate
- Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità e limiti delle operazioni di esbosco
-
- Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale
- Applicare tecniche per la pianificazione e organizzazione degli interventi selvicolturali e di esbosco
- Selezionare le tecniche e le procedure di intervento in relazione alla valutazione del rischio
- Individuare i macchinari e gli strumenti di pertinenza in relazione al tipo di intervento ed utilizzarli in condizioni di sicurezza
- Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici
- Applicare tecniche di preparazione del carico
- Applicare tecniche di movimentazione del legname
- Applicare tecniche per eseguire le operazioni di esbosco a strascico, anche in casi difficili

Competenza 3 – REALIZZARE INTERVENTI FORMATIVI IN AMBITO FORESTALE

RISULTATO ATTESO: Condurre attività di formazione in aula e all'interno del cantiere forestale e in altri luoghi in cui sono utilizzate le attrezzature forestali, trasferendo nozioni teorico-pratiche riguardanti la

realizzazione delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco

- Elementi di progettazione degli interventi formativi
 - Tecniche di organizzazione delle lezioni e del cantiere didattico
 - Strumenti e tecniche per la verifica dell'apprendimento di conoscenze teorico- pratiche
 - Elementi di teoria dell'apprendimento
 - Elementi di pedagogia e tecniche didattiche esperienziali;
 - Tecniche e metodologie di coordinamento dell'equipe didattica nelle attività formative a carattere teorico-pratico
 - Tecnica ergonomica e utilizzo dei DPI nelle attività forestali;
 - Principi e tecniche di organizzazione logistica di un cantiere didattico
 - Modelli di gestione di un cantiere didattico come ambiente di apprendimento
-
- Utilizzare tecniche per allestire e animare il cantiere didattico come ambiente di apprendimento
 - Applicare tecniche per sviluppare attività didattiche tecnico-pratiche nelle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco a strascico
 - Applicare tecniche per il trasferimento di abilità e conoscenze
 - Applicare tecniche di analisi delle competenze in ambito forestale
 - Applicare tecniche per la gestione di gruppi di apprendimento in contesti operativi
 - Utilizzare tecniche e strumenti di valutazione dell'apprendimento
 - Utilizzare la dotazione tecnico didattica di supporto per le attività formative
 - Trasferire nozioni a carattere teorico-pratico relative ai principi di organizzazione logistica di un cantiere didattico
 - Trasferire tecniche per l'adozione di modalità operative sicure ed ergonomiche nello svolgimento delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco
 - Monitorare l'adozione di prassi operative sicure ed ergonomiche nello svolgimento delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco

OPERATORE FORESTALE

STANDARD FORMATIVO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

STANDARD FORMATIVO

SCHEDA PERCORSO	
Profilo professionale	OPERATORE FORESTALE
Livello EQF	3 Attribuzione del livello EQF ai sensi del Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".
Titolo da riportare nell'attestato	Operatore forestale
Certificazione prevista in uscita	Qualifica professionale
Requisiti di ammissione all'esame finale	Aver completato con esito positivo i moduli previsti dal percorso formativo.
Commissione d'esame	Composizione e funzionamento della Commissione d'esame sono disciplinati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 103/2021 e successivi atti in materia di certificazione in esito ai percorsi di formazione professionale.
Tipologia esame finale	L'esame consiste in una prova prestazionale relativa alle tecniche di abbattimento, allestimento ed esbosco, integrata da una prova scritta e in un colloquio tecnico. La qualifica professionale è attribuita ai soggetti che conseguono un giudizio di idoneità per tutte le competenze che compongono il profilo professionale.

Durata del corso: 208 ore, di cui:			
Ore di teoria	54	Ore di pratica/laboratorio	154
Requisiti di accesso al corso		<ol style="list-style-type: none"> 1. avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso; 2. possesso del diploma di scuola secondaria di I grado 3. idoneità psicofisica alla mansione; 4. permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi extracomunitari) 	
Assegnazione credito in ingresso consentito		Sono ammessi crediti formativi con valore determinato a priori nei casi indicati nel paragrafo “crediti formativi”.	
Indicazione relativa ai contenuti		<p>L’articolazione oraria e dei contenuti devono coincidere o ricondursi chiaramente a quanto indicato nelle tabella sottostante.</p> <p>Il corso di formazione può essere erogato nella forma completa, con l’articolazione modulare indicata e l’eventuale personalizzazione derivante dall’applicazione dei crediti formativi oppure per singoli moduli, laddove esigenze di flessibilità e capitalizzazione progressiva lo richiedano. In tal caso, il singolo modulo formativo equivale ad un corso.</p>	
Indicazioni relative ai docenti		<p>Durante le attività pratiche deve essere garantito un rapporto docente/allievi di almeno un docente ogni 4 allievi, con presenza supplementare anche non continuativa di un capocorso.</p> <p>Possono realizzare attività di docenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) moduli/corsi A e B: istruttori forestali in abbattimento e allestimento; b) moduli/corsi C e D: istruttori forestali in abbattimento, allestimento ed esbosco; c) modulo/corso D – punto 48: formatori abilitati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012; d) modulo/corso E: formatori abilitati ai sensi del D. lgs. 81/2008. 	
Valore della certificazione verso altri percorsi		Il possesso della qualificazione di operatore forestale consente di acquisire eventuale punteggio nella selezione per la partecipazione alla formazione per istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco.	

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione, ai fini del conseguimento delle qualificazioni di operatore forestale, può formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione; può inoltre essere organizzata ed autofinanziata dagli enti gestori secondo le modalità indicate al paragrafo "Formazione autofinanziata riconosciuta". I corsi realizzati in regime di autofinanziamento non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota di iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere, secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.

Ai fini del rilascio della qualifica professionale di operatore forestale, i corsi organizzati e autofinanziati dagli enti gestori devono ottenere il riconoscimento da parte della Struttura regionale Foreste e sentieristica (d'ora in poi anche Struttura regionale competente), secondo le modalità e procedure indicate al paragrafo "Formazione autofinanziata riconosciuta". I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente, non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.

La formazione in ambito forestale può essere altresì presentata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi oggetto di cofinanziamento pubblico. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*), i corsi di formazione possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative:

- per l'Ambito F) –Formazione finanziata– per la realizzazione dei corsi di formazione oggetto di cofinanziamento pubblico;
- per l'Ambito NF) -Formazione non finanziata- per la realizzazione dei corsi autofinanziati.

FORMAZIONE AUTOFINANZIATA RICONOSCIUTA

Il soggetto che intenda organizzare e finanziare i corsi in ambito forestale, sulla base dello standard formativo approvato dalla Regione, è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura, scaricabile dal sito Internet istituzionale regionale, indicando:

- a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
- b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
- c) la sede di svolgimento delle attività formative;
- d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
- e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
- f) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.

Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) il programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard formativo;
- b) l'elenco del personale docente impiegato per la realizzazione del corso, per ciascuno, dei moduli di insegnamento, nonché il relativo *curriculum vitae*;

- c) l'indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento;
- d) il nominativo e recapito del responsabile del corso;
- e) una dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza dell'Amministrazione regionale in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.

Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione e, se non ancora costituita, dovrà essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione deve essere trasmessa alla Struttura competente entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione del corso.

Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.

L'autorizzazione agli enti gestori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente.

La revoca del riconoscimento è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti.

La Struttura competente è autorizzata a esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE

L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento del corso.

Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a comunicare alla Struttura competente:

- a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
- b) il calendario delle lezioni;
- c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
- d) l'elenco nominativo degli iscritti;
- e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per la parte pratica.

L'ente gestore è altresì tenuto:

- a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
- b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
- c) ad utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
- d) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.

Al termine del corso l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente:

- a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
- b) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte ed i relativi esiti.

CREDITI FORMATIVI

Ai fini della personalizzazione del percorso formativo:

- a) costituisce credito formativo con valore determinato a priori la partecipazione con esito positivo a percorsi formativi afferenti ai singoli moduli formativi costitutivi del percorso;
- b) costituisce credito formativo, relativamente al modulo/corso E, il possesso di un attestato in corso di validità relativo ad uno dei seguenti corsi: RSPP, preposto di cantiere, addetto all'emergenza e antincendio (rischio medio);
- c) costituisce credito formativo, relativamente al punto 48 del modulo/corso D, il possesso di un attestato in corso di validità relativo alla abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali, rilasciata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012;
- d) costituisce credito formativo il possesso di un attestato di partecipazione con esito positivo a percorsi formativi afferenti ai singoli moduli formativi, svolti presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta o presso altra Regione o Provincia Autonoma, equiparati secondo quanto indicato nelle tabelle di cui all'Allegato F e successive modifiche e integrazioni.

La valutazione dei crediti formativi è svolta dall'organismo di formazione, in collaborazione con la Struttura regionale competente.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DI OPERATORE FORESTALE

Al termine dei singoli corsi/moduli formativi A, B, C, D ed E non è prevista la realizzazione di un esame. E' richiesta la realizzazione di attività di verifica degli apprendimenti, a cura dell'organismo che eroga la formazione, ad attestare l'esito positivo o negativo della formazione.

Al termine del percorso formativo, è prevista la realizzazione dell'esame per l'acquisizione della qualificazione professionale di operatore forestale. Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive di corso. I crediti formativi riconosciuti sono computati, ai fini del calcolo delle ore di frequenza, come ore di presenza effettiva.

Per le modalità di realizzazione dell'esame si rimanda alle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le attività di certificazione delle competenze conseguite in esito ad attività di formazione professionale.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE ORARIA

Moduli	Contenuti/Materie	Ore		
		Teoria	Pratica	Totale
Modulo/Corso A Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione all'abbattimento)	1. Caratteristiche dell'attrezzatura che verrà utilizzata durante il corso (roncola, accetta, scorzatoio, ecc.) 2. Caratteristiche e modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ed elementi di prevenzione e primo soccorso connessi all'impiego della motosega 3. Caratteristiche tecniche della motosega, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza (freno catena, fermo catena, leva di bloccaggio dell'acceleratore, sistema antivibrazioni, paramani) 4. Procedura corretta per la messa in moto in sicurezza della motosega con motore "freddo e caldo" 5. Uso corretto attrezzi (roncola e accetta) 6. Sramatura e scortecciatura mediante accetta 7. Sramatura mediante motosega (metodo del colmo) 8. Preparazione picchetti e tagli di sezionatura 9. Tecniche per rifilare le longarine mediante la motosega 10. Affilatura dell'accetta e della roncola 11. Affilatura di base e completa della catena della motosega 12. Manutenzione giornaliera e periodica della motosega 13. Individuazione dei piccoli guasti sostituzione del cordino di avviamento	4	20	24
Modulo/Corso B Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni	14. Uso corretto di altri attrezzi 15. Cenni sulle problematiche sanitarie legate all'utilizzo della motosega; piccole riparazioni della motosega e regolazione carburazione 16-21. Tecniche e procedure per l'abbattimento di una pianta considerata "caso normale": esame della pianta, criteri di scelta della direzione di caduta, proporzioni e funzioni della tacca di direzione, regole e zone di sicurezza, funzioni e dimensioni della cerniera, tecniche per l'esecuzione del taglio di abbattimento 22. Esecuzione pratica dell'abbattimento "caso normale" 23-24. Esame del ceppo "caso normale": verifica della corretta esecuzione del taglio e controllo della qualità delle fibre del tronco, taglio delle schegge e smusso della corona del tronco 25. Sramatura (metodi scandinavo e del colmo)	8	48	56

	<p>26-31. Tecniche e procedure per l'abbattimento di una pianta considerata "caso speciale": esame della pianta, criteri di scelta della direzione di caduta, proporzioni e funzioni della tacca di direzione, regole e zone di sicurezza, funzioni e dimensioni della cerniera, tecniche per l'esecuzione del taglio di abbattimento</p> <p>32. Esecuzione pratica dell'abbattimento "caso speciale"</p> <p>33-34. Esame del ceppo "caso speciale": verifica della corretta esecuzione del taglio e controllo della qualità delle fibre del tronco, taglio delle schegge e smusso della corona del tronco</p> <p>35. Sramatura (metodo scandinavo e metodo del colmo)</p> <p>36. Tecniche di utilizzo del paranco nella fase di abbattimento (con specifico riferimento alle norme di sicurezza)</p> <p>37. Utilizzo verricello forestale leggero per l'esbosco (con particolare riferimento alle norme di sicurezza)</p>			
<p>Modulo/Corso C</p> <p>Bücheron (operatore boschivo): formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante, esbosco del legname con argani e trattore forestale)</p>	<p>38. Esecuzione di abbattimenti "casi speciali" di piante di qualsiasi dimensione. Tecniche varie.</p> <p>39. Caso pianta appoggiata: metodo del perno, con prove pratiche di esecuzione su casi concreti, e metodo per piante di piccolo diametro</p> <p>40. Caso abbattimento di piante di piccolo diametro con utilizzo di leva d'abbattimento</p> <p>41. Utilizzo del paranco nella fase di abbattimento e per altre attività su piante, con specifico riferimento alle norme di sicurezza</p> <p>42. Criteri per la scelta delle zone di accatastamento del legname da ardere e da opera, predisposizione delle postazioni, tecniche di accatastamento</p> <p>43. Uso dello zappino durante l'esbosco e l'accatastamento</p> <p>44. Esbosco con trattore e argani forestali: modalità per la preparazione dei carichi di legname</p> <p>45. Esbosco con trattore e argani forestali: comunicazione con segnali convenzionali</p> <p>46. Esbosco con trattore e argani forestali: norme di sicurezza (triangolo delle funi, carrucola, rinvio, posizione dell'argano e del trattore, ecc.)</p> <p>47. Esbosco con trattore e argani forestali: spostamento, posizionamento, utilizzo di argani forestali e verricelli forestali leggeri durante le fasi di concentramento ed esbosco (esercitazioni pratiche)</p>	12	68	80

<p>Modulo/Corso D</p> <p>Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e accatastamento (incluso modulo ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22/02/2012)</p>	<p>48. Abilitazione ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22/02/2012, con programma come da normativa vigente</p> <p>49. Manutenzione giornaliera e settimanale del trattore e relative procedure di sicurezza</p> <p>50. Funzionamento dei dispositivi di comando</p> <p>51. Caratteristiche tecniche delle funi</p> <p>52. Organizzazione del lavoro</p> <p>53. Individuazione delle zone di concentramento del legname</p> <p>54. Individuazione e preparazione delle vie di esbosco</p> <p>55. Preparazione dei carichi di legname – approfondimenti ed esercitazioni</p> <p>56. Individuazione e preparazione delle piazzole di deposito e accatastamento del legname – approfondimenti ed esercitazioni</p> <p>57. Uso dello zappino durante l'esbosco e l'accatastamento - esercitazioni</p> <p>58. Esbosco con trattore e argani forestali: comunicazione con segnali convenzionali - esercitazioni</p> <p>59. Norme di sicurezza da applicare durante l'esbosco con utilizzo del trattore</p>	14	18	32
<p>Modulo/Corso E</p> <p>Complementi normativi</p>	<p>60. Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	16	0	16
<p>Totale ore</p>		<p>54</p>	<p>154</p>	<p>208</p>

ISTRUTTORE FORESTALE IN ABBATTIMENTO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO
STANDARD FORMATIVO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

STANDARD FORMATIVO

SCHEDA PERCORSO	
Profilo professionale	ISTRUTTORE FORESTALE IN ABBATTIMENTO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO
Livello EQF	4 Attribuzione del livello EQF ai sensi del Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
Titolo da riportare nell'attestato	Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco
Certificazione prevista in uscita	Qualifica professionale
Requisiti di ammissione all'esame finale	<ol style="list-style-type: none">1. Superamento di uno step valutativo dopo la prima settimana di corso;2. Frequenza di almeno il 70% delle ore complessive di formazione e del 100% delle ore di tirocinio finale (40 ore di docenza pratica in affiancamento nell'ambito di uno o più corsi di formazione in campo forestale). <p>Ai fini dell'ammissione all'esame è inoltre richiesto il possesso delle attestazioni, in corso di validità, relative ai corsi di:</p> <ol style="list-style-type: none">a. addetto al primo soccorso ex D.lgs. 81/2008;b. abilitazione all'uso del trattore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Commissione d'esame	Composizione e funzionamento della Commissione d'esame sono disciplinati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 103/2021 e successivi atti in materia di certificazione in esito ai percorsi di formazione professionale.
Tipologia esame finale	<p>L'esame consiste in una prova prestazionale relativa alle abilità tecniche ed alle capacità comunicative, integrata da una prova scritta, e in un colloquio tecnico.</p> <p>Gli esiti delle verifiche svolte in itinere e la valutazione del tirocinio sono considerati, nell'ambito dell'esame finale, ai fini della determinazione delle modalità di svolgimento dell'esame e in sede di valutazione.</p> <p>La qualifica professionale è attribuita ai soggetti che conseguono un giudizio di idoneità per tutte le competenze che compongono il profilo professionale.</p>

Durata del corso: 320 ore, di cui:			
Ore di teoria	80	Ore di pratica	200
Ore di tirocinio finale	40		
Requisiti di accesso al corso		<p>Per l'ammissione al corso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione; 2. possesso del diploma di scuola secondaria di I grado; 3. idoneità psico-fisica alla mansione; 4. per i cittadini di Paesi extracomunitari: essere in possesso di permesso di soggiorno; 5. essere in possesso dell'attestato di partecipazione con esito positivo al modulo/corso C del percorso formativo per operatore forestale, già denominato "corso di formazione professionale bûcheron – operatore boschivo - formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante, esbosco del legname con argani e trattore forestale)" – svolto presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta od altri corsi equiparati secondo quanto indicato nelle tabelle di cui all'Allegato F e successive modifiche e integrazioni; 6. possedere almeno 3 anni di esperienza pratica e documentabile in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno, a decorrere dall'anno successivo a quello di conseguimento del requisito 5. <p>L'ammissione al corso è altresì subordinata al superamento di una selezione pratico-teorica finalizzata a verificare: la conoscenza della lingua italiana, l'attitudine al lavoro manuale, la capacità comunicativa e la predisposizione alla didattica, nonché le seguenti capacità-conoscenze specifiche in campo forestale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conoscere l'uso in sicurezza della motosega in abbattimento e allestimento e l'esbosco per via terrestre di piante di dimensioni da piccole a grandi, in condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchina-operatore e alla sicurezza; ▪ conoscere la funzione e l'impiego dei principali attrezzi forestali; ▪ conoscere i principi della gestione del bosco comprendendo le finalità degli interventi selvicolturali; ▪ applicare le nozioni di ergonomia nell'uso della motosega, degli attrezzi forestali e delle norme di comportamento sicuro; ▪ conoscere e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione; ▪ essere in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell'ambito di un cantiere facendo riferimento al responsabile, comprendendo i contenuti dei modelli relativi alla sicurezza. 	
Assegnazione credito in ingresso consentito		Non previsto.	

Indicazione relativa ai contenuti	L'articolazione oraria e di contenuti del corso devono coincidere o ricondursi chiaramente a quanto indicato nella tabella sottostante. Il corso di formazione può essere erogato solo nella forma completa e con l'articolazione modulare indicata
Indicazioni relative ai docenti	Durante le attività pratiche deve essere garantito un rapporto docente/allievi di almeno un docente ogni 4 allievi, con presenza supplementare anche non continuativa di un capocorso. Possono realizzare attività di docenza: <ul style="list-style-type: none"> a) moduli da 1 a 11: istruttori forestali in abbattimento, allestimento ed esbosco; b) modulo 12 – punti 62, 64 e 65: dottori agronomi e forestali; c) modulo 12 – punto 63: formatori abilitati ai sensi del D. lgs. 81/2008.
Valore della certificazione verso altri percorsi	Non previsto.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione, ai fini del conseguimento della qualificazione di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco, può formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione; può inoltre essere organizzata ed autofinanziata dagli enti gestori secondo le modalità indicate al paragrafo "Formazione autofinanziata riconosciuta". I corsi realizzati in regime di autofinanziamento non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota di iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere, secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.

Ai fini del rilascio della qualifica professionale di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco, i corsi organizzati e autofinanziati dagli enti gestori devono ottenere il riconoscimento da parte della Struttura regionale Foreste e sentieristica (d'ora in poi anche Struttura regionale competente), secondo le modalità e procedure indicate al paragrafo "Formazione autofinanziata riconosciuta". I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente, non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.

La formazione in ambito forestale può essere altresì presentata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi oggetto di cofinanziamento pubblico. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*), i corsi di formazione possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative:

- per l'Ambito F) –Formazione finanziata– per la realizzazione dei corsi di formazione oggetto di cofinanziamento pubblico;
- per l'Ambito NF) -Formazione non finanziata- per la realizzazione dei corsi autofinanziati.

FORMAZIONE AUTOFINANZIATA RICONOSCIUTA

Il soggetto che intenda organizzare e finanziare i corsi in ambito forestale, sulla base dello standard formativo approvato dalla Regione, è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura, scaricabile dal sito Internet istituzionale regionale, indicando:

- a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
- b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
- c) la sede di svolgimento delle attività formative;
- d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
- e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
- f) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.

Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) il programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard formativo;
- b) l'elenco del personale docente impiegato per la realizzazione del corso, per ciascuno, dei moduli di insegnamento, nonché il relativo *curriculum vitae*;
- c) l'indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento;
- d) il nominativo e recapito del responsabile del corso;
- e) una dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza dell'Amministrazione regionale in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.

Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione e, se non ancora costituita, dovrà essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione deve essere trasmessa alla Struttura competente entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione del corso.

Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.

L'autorizzazione agli enti gestori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente.

La revoca del riconoscimento è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti.

La Struttura competente è autorizzata a esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE

L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento del corso.

Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a comunicare alla Struttura competente:

- a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
- b) il calendario delle lezioni;
- c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
- d) l'elenco nominativo degli iscritti;
- e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per la parte pratica.

L'ente gestore è altresì tenuto:

- a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
- b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
- c) ad utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
- d) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.

Al termine del corso l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente:

- a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
- b) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte ed i relativi esiti.

CREDITI FORMATIVI

Non previsti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DI ISTRUTTORE FORESTALE IN ABBATTIMENTO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO

A conclusione della prima settimana del corso è previsto uno step valutativo. I candidati che, sulle base di valutazioni oggettive dei docenti coinvolti, non avranno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, dovranno sostenere una prova pratica e un colloquio.

Gli allievi che non supereranno tali prove saranno esclusi e sostituiti da eventuali soggetti precedentemente giudicati idonei, ma non ammessi in primo tempo al corso. Questi ultimi, in analogia a quanto sopra espresso, saranno valutati al termine della loro prima settimana di corso e potranno essere esclusi senza che sia possibile la loro sostituzione.

La prova pratica ed il colloquio, riferiti alle tematiche oggetto di valutazione negativa espressa dai docenti coinvolti durante la prima settimana di corso, saranno presieduti dalla medesima Commissione che ha curato la selezione di ammissione.

Le valutazioni massime per ogni prova sono determinate in 70/100 per la prova pratica e 30/100 per il colloquio. Le soglie minime richieste per il conseguimento del giudizio di idoneità sono determinate in 50/100 per la prova pratica e 20/100 per il colloquio.

Durante le successive settimane di corso i partecipanti saranno oggetto di costante valutazione da parte dei docenti, validata dal responsabile del corso.

Al termine del percorso formativo è prevista la realizzazione dell'esame per l'acquisizione della qualificazione professionale di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco. Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle 280 ore complessive di corso e svolto interamente il tirocinio finale di 40 ore.

Per le modalità di realizzazione dell'esame si rimanda alle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le attività di certificazione delle competenze conseguite in esito ad attività di formazione professionale.

Le verifiche in itinere e la valutazione del tirocinio sono tenuti in considerazione, nell'ambito dell'esame per il rilascio della qualificazione, ai fini della determinazione delle modalità di svolgimento delle prove e della loro valutazione.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE ORARIA

Moduli	Contenuti/Materie	Ore		
		Teoria	Pratica	Totale
1) Abbattimento - caso normale e tipi di taglio	1. Taglio a ventaglio semplice 2. Taglio a ventaglio tirato con controllo 3. Taglio del cuore 4. Taglio con listello 5. Abbattimento di piante di piccolo diametro (leva di abbattimento)	6	18	24
2) Sramatura –regole fondamentali e metodi	6. Metodo scandinavo per conifere 7. Metodo del colmo (a sommità) 8. Sramatura piante con rami grossi e resistenti	1	3	4
3) Sezionatura – regole fondamentali e metodi	9. Taglio verticale semplice 10. Taglio verticale doppio 11. Taglio circolare 12. Taglio a chiusura 13. Taglio circolare aperto 14. Taglio a V 15. Grossi diametri	1	3	4
4) Casi speciali	16. Pianta inclinata nella direzione di caduta (taglio tacca profonda, taglio di punta) 17. Pianta inclinata nella direzione opposta a quella di caduta (cerniera larga, uso paranco) 18. Pianta inclinata di lato rispetto alla direzione di caduta 21. Pianta marcia 22. Pianta secca 23. Pianta appoggiata 24. Tacca rovesciata 25. Taglio di cedui	6	42	48
5) Legname da tempesta o con caratteristiche equivalenti	26. Approfondimenti relativi a tecnica e sicurezza e organizzazione del lavoro 27. Abbattimento piante instabili, fortemente inclinate e/o impigliate 28. Taglio piante stroncate e monconi 29. Taglio piante sradicate 30. Sezionatura tronchi in forte tensione 31. Uso di trattore e verricello forestale	4	28	32
6) Motosega	32. Parti principali 33. Regole d'uso e manutenzione 34. Dispositivi e norme di sicurezza 35. Caratteristiche di carburanti e lubrificanti 36. Catena della motosega: componenti, tipologie, caratteristiche 37. Affilatura semplice e completa	2	6	8

7) Paranco	38. Caratteristiche e accessori 39. Abbattimento con paranco con forza semplice 40. Abbattimento con paranco con forza raddoppiata 41. Messa a terra di pianta incastrata - caso della rotazione 42. Messa a terra di pianta incastrata - caso del traino	2	6	8
8) Altri attrezzi manuali	43. Tipologie 44. Regole d'uso 45. Manutenzione e verifiche	2	2	4
9) Macchine e attrezzature per l'esbosco a strascico	46. Tipologie: trattrici, verricelli portati e moto-verricelli 47. Caratteristiche e ambiti di utilizzo 48. Regole d'uso 49. Manutenzione e verifiche	16	0	16
10) Esbosco a strascico con trattore e verricello	50. Organizzazione, sistemi di comunicazione, pericoli 51. Regole di uso corretto 52. Sistemi di aggancio dei carichi 53. Protezione delle piante e ostacoli 54. Carrucole e accessori: tipologie, regole d'uso, manutenzione e verifiche 55. Funi: tipologie, regole d'uso, manutenzione e verifiche 56. Accatastamento del legname	0	24	24
11) Metodologia didattica, comunicazione e gestione del gruppo	57. Principi di didattica e comunicazione 58. Preparazione e svolgimento di lezioni modello sui vari argomenti 59. Organizzazione cantiere didattico 60. Gestione del "gruppo scuola" 61. Verifica e valutazione dell'apprendimento	12	68	80
12) Materie inerenti al lavoro in bosco	62. Analisi delle aree di lavoro e organizzazione del cantiere 63. Sicurezza: normativa, rischi, misure di prevenzione e protezione 64. Legislazione forestale e ambientale 65. Elementi di botanica, selvicoltura, dendrometria, topografia, tecnologia del legno, classificazione del legname, aspetti fitosanitari e meccanica	28	0	28
Totale ore moduli		80	200	280
Tirocinio finale	Docenza pratica in affiancamento nell'ambito di uno più corsi di formazione in campo forestale			40
Totale ore corso di formazione				320

QUADRO RIEPILOGATIVO DI EQUIVALENZA DEI CORSI PROFESSIONALI IN CAMPO FORESTALE

Regione Piemonte	Regione Lombardia	Regione Liguria	Provincia Autonoma di Trento	Regione Veneto	Regione Emilia-Romagna	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
UF F1 "Introduzione all'uso in sicurezza della motosega"	/	UF F1 "Introduzione all'uso in sicurezza della motosega"	/	/	Unità competenza 1 "Configurazione del cantiere forestale" + Unità competenza 3 "Taglio e allestimento del legname"	A "Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione all'abbattimento)"	/
UF F2 "Utilizzo della motosega nelle operazioni di allestimento"	/	UF F2 "Utilizzo della motosega nelle operazioni di allestimento"	b1 "Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi" b2 "Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi"			/	
UF F3 "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento"	"Operatore forestale"	UF F3 "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento"	OP1 "Operatore forestale"	"Corso base per operatori forestali"		B "Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni"	1) "Corso per operatori forestali preparatorio all'ottenimento del patentino regionale"
UF F4 "Utilizzo della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento, livello avanzato"	"Operatore forestale responsabile"	UF F4 "Utilizzo della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento, livello avanzato"	OP2 "Operatore forestale specializzato"	"Corso di livello avanzato per operatori forestali responsabili"		C "Bûcheron (operatore boschivo)"	/

Regione Piemonte	Regione Lombardia	Regione Liguria	Provincia Autonoma di Trento	Regione Veneto	Regione Emilia-Romagna	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
UF F5 "Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco"	“Addetto esbosco via terra, inclusa abilitazione uso trattore - accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (EQF3)”	UF F5 "Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco"	a3 “Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello”	/	Unità competenza 2 "Strutturazione del cantiere forestale" + Unità competenza 4	D “Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e accatastamento (inclusa abilitazione uso trattore - accordo Stato-Regioni 22/02/2012)”	/
T1 "Esbosco aereo con teleferiche"	“Esperto conduzione impianti gru a cavo forestali (EQF3)”	T1 "Esbosco aereo con teleferiche"	COND1 “Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco”	/	"Concentramento e movimentazione all'imposto"	/	/
T2 "Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato"		T2 "Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato"	/	/		/	/
UF F6f “Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e forestale”	/	UF F6 "Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione emergenze, normativa ambientale e forestale"	RESP1 “Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali”	/	/	E “Complementi normativi”	/

Regione Piemonte	Regione Lombardia	Regione Liguria	Provincia Autonoma di Trento	Regione Veneto	Regione Emilia-Romagna	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Qualifica professionale "Operatore forestale"	/	Qualifica professionale da operatore forestale	Patentino di idoneità tecnica alle utilizzazioni forestali	Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali	Qualifica di Operatore forestale	Qualifica professionale "Operatore forestale"	/

Si precisa che i corsi sono stati equiparati sulla base dei contenuti anche se di durata differente e quindi di diverso approfondimento (contenuti e durata negli atti di approvazione dei diversi Enti).

A seguire sono riportati denominazione con eventuale codice identificativo, durata e ulteriori specifiche sui corsi di formazione in campo forestale riconosciuti da Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
A	Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione all'abbattimento)	24	Frequenza e verifica degli apprendimenti	/
B	Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni	56	Frequenza e verifica degli apprendimenti	Prerequisito: corso/modulo A
C	Bûcheron (operatore boschivo) Formazione al lavoro in bosco: abbattimento piante, esbosco del legname con argani e trattore forestale	80	Frequenza e verifica degli apprendimenti	Prerequisito: corso/modulo B
D	Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e accatastamento (inclusa abilitazione uso trattore - accordo Stato-Regioni 22/02/2012)	32	Frequenza e verifica degli apprendimenti	Prerequisito: corso/modulo C
E	Complementi normativi	16	Frequenza e verifica degli apprendimenti	/
/	Qualifica professionale "Operatore forestale"	/	Qualifica	Requisito d'ammissione: tutti i moduli precedenti Esame di qualifica
norme di riferimento	Legge regionale n. 3/2010 Legge regionale n. 8/2020 – art. 77 comma 3			

REGIONE PIEMONTE				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
UF F1	Introduzione all'uso in sicurezza della motosega	16	Validazione competenze	/
UF F2	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento	24	Validazione competenze	/
UF F3	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento	40	Validazione competenze	/
UF F4	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento, livello avanzato	40	Validazione competenze	Prerequisito: F3 + 200 ore di lavoro
UF F5	Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco	24	Validazione competenze	Prerequisito: F3
UF F6f	Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e forestale	16	Validazione competenze	Prerequisito: tutti i moduli precedenti.
/	Qualifica professionale "Operatore forestale"	16	Qualifica	Esame di qualifica
UF T1	Esbosco aereo con teleferiche	40	Frequenza e profitto	Prerequisito: F3. Corso non inserito nel percorso per la qualifica di Operatore forestale
UF T2	Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato	40	Frequenza e profitto	Prerequisito: T1. Corso non inserito nel percorso per la qualifica di Operatore forestale
norme di riferimento	Legge regionale n. 65/1995 Deliberazione Giunta Regionale n. 29-7737/2007 Determina dirigenziale n. 813/2007			

	Determina dirigenziale n. 1244/2012 Determina dirigenziale n. 2364/2017			
REGIONE LIGURIA				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
UF1	Introduzione all'uso in sicurezza della motosega	16	Frequenza	/
UF2	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento	24	Frequenza	/
UF3	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento	40	Frequenza e profitto	/
UF4	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento, livello avanzato	40	Frequenza e profitto	Prerequisito: F3 + 200 ore di lavoro
UF5	Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco	24	Frequenza e profitto	Prerequisito: F3
UF6f	Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e forestale	16	Frequenza e profitto	Prerequisito: tutti i moduli precedenti.
/	Qualifica professionale "Operatore forestale"	16	Qualifica	Esame di qualifica
UF T1	Esbosco aereo con teleferiche	40	Frequenza e profitto	Prerequisito: F3. Corso non inserito nel percorso per la qualifica di Operatore forestale
UF T2	Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato	40	Frequenza e profitto	Prerequisito: T1. Corso non inserito nel percorso per la qualifica di Operatore forestale
norme di riferimento	Legge regionale n. 18/2009 Deliberazione Giunta Regionale n. 819/2012 Deliberazione Giunta Regionale n. 1215/2017			

REGIONE LOMBARDIA				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
/	Corso base per operatore forestale	40	Frequenza e profitto	/
/	Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile	40	Frequenza e profitto	/
/	Corso per Addetto esbosco via terra, inclusa abilitazione uso trattore - accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (EQF3)	24	Frequenza e profitto	/
/	Corso per esperto conduzione gru a cavo forestali	40	frequenza e profitto	/
norme di riferimento	Legge regionale n. 19/2007 Decreto n. 11809/2015 Decreto n. 11961/2016 Decreto n. 2043/2019			

REGIONE EMILIA-ROMAGNA				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
Unità di competenza 1	Configurazione del cantiere forestale	58/62	Frequenza e profitto	/
Unità di competenza 2	Strutturazione del cantiere forestale	58/62	Frequenza e profitto	/
Unità di competenza 3	Taglio e allestimento del legname	58/62	Frequenza e profitto	/
Unità di competenza 4	Concentrazione e movimentazione all'imposto	58/62	Frequenza e profitto	/
/	Qualifica di Operatore forestale	/	Qualifica	Verifica delle competenze complessive al termine delle 4 unità di competenza (240 ore)
norme di riferimento	Deliberazione Giunta Regionale n. 438/2012 Deliberazione Giunta Regionale n. 1298/2015 Deliberazione Giunta Regionale n. 1343/2015			
	Deliberazione Giunta Regionale n. 1653/2017			

REGIONE VENETO				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
/	Corso base per operatore forestale (equivalente ECS2 + argomenti teorici normativa forestale e sicurezza)	40	Frequenza e profitto	/
/	Corso avanzato per operatori forestali responsabili (equivalente ECS3 + argomenti teorici cantieristica e meccanizzazione + legislazione forestale + gestione emergenze)	40	frequenza e profitto	/
/	Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali	/	Patentino	Prerequisito: corso avanzato per operatori responsabili Prova tecnico-pratica
norme di riferimento	Legge regionale n. 52/1978, art. 23 bis Deliberazione Giunta Regionale n. 296/ 2016 Decreto n. 46/2016 Decreto n. 84/2016 Decreto n. 75/2017 Deliberazione Giunta Regionale n. 1821/2018			

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
1)	corso per operatori forestali preparatorio all'ottenimento del patentino regionale	21	Frequenza e profitto	prerequisiti: nessuno. obbligatorio ai fini del rilascio del patentino forestale
norme di riferimento	Legge regionale n. 9/2007 – art. 95 Decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 – art. 41 Decreto n. 230/2014 Decreto del Presidente della Regione n. 89/2018			

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
Codice	denominazione	durata (ore)	attestato	note
b1	Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi (non professionale)	16	Frequenza o profitto	/
b2	Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi (non professionale)	16	Frequenza o profitto	Prerequisito: b1
OP1	Operatore forestale	40	Frequenza ed esame teorico pratico	Prerequisito: essere operatori regolari addetti al taglio boschi
OP2	Operatore forestale specializzato	40	Frequenza ed esame teorico pratico	Prerequisito: OP1
a3	Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello	16	Frequenza con profitto	Prerequisito: essere operatori regolari addetti al taglio boschi
COND1	Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco	40	Frequenza con profitto	Prerequisito: essere operatori regolari addetti al taglio boschi
RESP1	Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (per il conseguimento del "Patentino")	8	Frequenza	Prerequisito: OP2
/	Patentino di idoneità tecnica alle utilizzazioni forestali	/	Patentino	Prerequisito: RESP1 Esame teorico-pratico Validità 10 anni (corso di aggiornamento)
norme di riferimento	Legge provinciale n.11/ 2007 – art. 102 e 102 bis Deliberazione Giunta Provinciale n.458/2014 Deliberazione Giunta Provinciale n.361/2015 Deliberazione Giunta Provinciale n. 1276/2016 Provvedimento Agenzia provinciale foreste demaniali n. 14/2018 Provvedimento Agenzia provinciale foreste demaniali n. 18/2019 Provvedimento Agenzia provinciale foreste demaniali n. 60/2020 Provvedimento Agenzia provinciale foreste demaniali n. 18/2021			